

Gli interventi della legge di stabilità 2016 e del decreto attuativo sulla detassazione per il Welfare Contrattuale

La legge di stabilità 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015 all'articolo 1 commi 182-191 e il decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Mef emanato in loro attuazione, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, intervengono in più punti a sostegno del welfare normato dalla contrattazione collettiva.

Il recente decreto contiene riferimenti significativi a molte delle proposte del documento "Per un nuovo modello di relazioni industriali" approvato dagli Esecutivi Unitari il 14 gennaio u.s., che in tema di Welfare Contrattuale afferma: *"Lo sviluppo del welfare contrattuale, sia a livello nazionale che aziendale e/o di territorio, può rappresentare un terreno di crescita del "benessere organizzativo" e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nel quadro di un miglioramento complessivo della produttività e delle condizioni di lavoro."*

In particolare, la Legge di Stabilità 2016 e il decreto attuativo sulla detassazione:

1. Allargano al welfare contrattuale la detassazione integrale già prevista per il welfare frutto di scelta unilaterale "volontaria" dell'azienda.

L'art. 51 comma 2, lettera f) del Tuir – come riformulato dal comma 190 della Legge di stabilità, con il riferimento alle "finalità" dell'articolo 100, comma 1 – va nella direzione richiesta dalla Cisl, anche nella recente audizione alla Commissione Lavoro della Camera in occasione del decreto legislativo n.80/2015, di svincolare la condizione per la esenzione fiscale delle opere di utilità sociale dalla "volontarietà" nell'erogazione da parte del datore di lavoro, consentendo alla negoziazione collettiva di accedere ai benefici della detassazione integralmente per tutte le prestazioni e i servizi di welfare. La volontà del legislatore è resa esplicita e consente la detassazione per tutte le opere e servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, rivolti ai lavoratori e loro familiari, *"riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale"*.

Il documento unitario "Per un nuovo modello di relazioni industriali" invita, in proposito, a calibrare la programmazione del welfare *"in modo mirato rispetto alle caratteristiche dei singoli contesti, partendo dai bisogni"*. Inoltre il "commento unitario al decreto sulla detassazione" del 1 Aprile u.s. in tema di welfare contrattuale afferma: *"Occorre evitare un approccio generico ed indifferenziato e puntare ad una individuazione ritagliata sulle caratteristiche delle singole realtà. Allo stesso modo, bisognerà individuare dei veri e propri piani di welfare contrattuale basati anche su una ricognizione di ciò che offre o che è ottenibile dal sistema istituzionale, e non, a livello di territorio. Così come vanno esplorate possibili sinergie a livello interaziendale."*

2. Ampliano il paniere di beni e servizi di welfare per i quali è prevista la detassazione integrale, ammettendo anche l'uso di voucher o "documenti di legittimazione cartacei o elettronici".

Nello specifico l'estensione riguarda:

- tutti i servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa connessi, le ludoteche e i centri estivi/invernali; sino ad oggi l'applicazione alla scuola dell'infanzia e ai servizi extra-scolastici era incerta (comma 2 lettera f-bis del TUIR).
- l'assistenza agli anziani e ai non-autosufficienti; (comma 2 lettera f-ter del TUIR).
- i servizi e prestazioni erogati tramite documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico (ticket, buoni, vouchers, card ...) (comma 3-bis del TUIR).

Il decreto attuativo interviene rispetto all'ultimo punto per specificare che tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare. Solamente i beni e servizi dati dall'azienda possono essere indicati cumulativamente nel documento, purché non superino il limite dei 258,23 euro annui.

La nominatività del documento potrebbe creare delle difficoltà nella circolarità dello strumento, che deve essere intestato al fruitore del servizio (es. parente non-autosufficiente) e non al lavoratore/lavoratrice. Inoltre l'utilizzo per l'intero valore nominale senza possibilità di integrazioni potrebbe ostacolare l'impiego a supporto di servizi di importi diversi da quanto previsto nel documento di legittimazione. Per avere piena contezza degli effetti di tali punti si dovranno attendere le previste Circolari del Ministero del lavoro e dell'Agenzia delle entrate.

Da ricordare che non si possono utilizzare i documenti di legittimazione per coprire i costi dei contratti di lavoro domestico per colf e badanti, se il rapporto non è mediato da un ente convenzionato, e che il “commento unitario al decreto sulla detassazione” considera importante la verifica delle parti sociali nei confronti della rete degli enti convenzionati entro cui i documenti di legittimazione possono essere spesi.

3. Definiscono la possibilità di utilizzare il premio di risultato (o produttività) per il welfare contrattuale, godendo quindi della detassazione integrale.

La legge di stabilità ha previsto la possibilità che, esclusivamente nel settore privato, i premi di produttività siano fruiti, per scelta del lavoratore, attraverso prestazioni o servizi di welfare contrattuale in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di denaro.

In tale caso, le prestazioni stesse non sono assoggettate ad imposta, entro i limiti di importo di 2.000 euro (inferiori ai 3.000 euro del 2014, ma elevabili a 2.500 per le aziende che attuino forme partecipative, coinvolgendo pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro secondo strumenti e modalità previste nei contratti collettivi) e di reddito da lavoro dipendente del lavoratore di 50.000 euro (più elevato rispetto ai 40.000 euro del 2014), nonché nel rispetto degli attuali limiti fiscali vigenti per ciascuna tipologia di prestazione o servizio. Rileva ricordare che è contestualmente prevista la mancata contribuzione a fini previdenziali.

L'intervento consente finalmente di superare i dubbi interpretativi sorti a seguito della nota risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 954-551/2011 (inedita) presentato da Willis Italia S.p.A., in cui si metteva in discussione la possibilità di destinare parte del premio di risultato a servizi contenuti in piani di flexible benefit, godendo della relativa esenzione fiscale.

Il decreto attuativo ha inoltre definito le modifiche dell'organizzazione del lavoro, il lavoro agile (smartworking) e le modifiche ai regimi di orario tra gli indicatori prevedibili nei contratti collettivi per misurare i criteri di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Tale indicazione consente dunque di introdurre contrattualmente in modo coordinato forme di organizzazione del lavoro che accolgano le esigenze di conciliazione cura-famiglia-lavoro in quanto indicatori di produttività, contestualmente a servizi di welfare a sostegno dei medesimi bisogni da finanziare anche con i premi di risultato integralmente detassati.

Il decreto attuativo prevede all'articolo 5 un monitoraggio dello sviluppo della contrattazione di secondo livello legata alla detassazione e al welfare contrattuale, che potrà fornire elementi importanti di analisi circa lo sviluppo del settore nei mesi a venire.

Roma, 04 Aprile 2016

Il quadro di confronto post legge di stabilità 2016

A cura di Diego Paciello

Confederazione Italiana
Sindacati Lavoratori

Dipartimento Politiche Sociali, della Salute e riforma P.A.,



Ante legge di stabilità				Post legge di stabilità			
Aree	Servizi	Art. TUIR	Limite Spesa	Servizi	Art. TUIR	Limite Spesa	
Scuola e Istruzione	Scuole di ogni ordine e grado Colonie climatiche (NO oratorio estivo) Borsa di studio e Testi scolastici (legati a piano formativo, ecc.)	51	nessun limite nessun limite nessun limite	Servizi in età prescolare, compresi quelli integrativi e di mensa ad essi connessi Ludoteche e centri estivi ed invernali Borse di studio	51	nessun limite nessun limite nessun limite	
Mutui e finanziamenti	Mutui e finanziamenti personalizzati	51	nessun limite	Mutui e finanziamenti personalizzati	51	nessun limite	
Sociale, Ricreativo, Culturale, Educativo	Educazione e Istruzione (corsi) Ricreazione (abbonamenti, teatro, viaggi, etc.) Assistenza sociale, sanitaria o culto	100 100 100	nessun limite per dipendente, 5 per mille deducibilità reddito impresa	Educazione e Istruzione (corsi) Ricreazione (abbonamenti, teatro, viaggi, etc.) Assistenza sociale, sanitaria o culto	51	nessun limite per dipendente 5 per mille deducibilità reddito impresa?	
Cassa Sanitaria e Fondi Previdenziali	Cassa Sanitaria Fondi pensione integrativi	51 51	€ 3.615,2 x anno €5.164,57 x anno	Cassa Sanitaria Fondi pensione integrativi	51 51	€ 3.615,2 x anno €5.164,57 x anno	
Altri Servizi, Fringe Benefits	Ticket Lunch Trasporto collettivo Fringe Benefits Convenzioni	51 51 51 51	€ 5,29/gg nessun limite € 258,23 x anno nessun limite	Ticket Lunch Trasporto collettivo Fringe Benefits Convenzioni	51 51 51 51	€ 5,29/gg nessun limite € 258,23 x anno nessun limite	